

28436/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Rel. Presidente -

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Motiv.semplific.

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Ud. 10/10/2017 -  
CC

Dott. MASSIMO FERRO

- Consigliere -

R.G.N. 11922/2015

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Ca. 28436  
Rep. /

ha pronunciato la seguente

CU

**ORDINANZA**

sul ricorso 11922-2015 proposto da:

                  ) MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, F  
                  ) presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,  
rappresentata e difesa dagli avvocati LELIO  
MASSIMO  
                  );

AW

**- ricorrente -**

**contro**

                  ) SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
                  ) presso la CANCELLERIA della CORTE di  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLELIA  
                  );

**- controricorrente -**

avverso il decreto N. R.G. 748/2014 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositato il 31/10/2014;

9663  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

#### Il Collegio

rilevato che con il decreto ex art.710 cod.proc.civ. n.1564/2014, depositato il 31 ottobre 2014, la Corte di appello di Napoli ha ridotto l'assegno di mantenimento dovuto da \ SALVATORE in favore della moglie separata MARIA;

che avverso tale provvedimento la signora ( ha proposto ricorso affidato a due motivi, resistito dall' ) con controricorso, illustrato anche da memoria;

considerato che il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art.156 cod.civ. e dell'art.710 cod.proc.civ. - oltre all'illogicità della motivazione-, lamentando che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto equiparabile al fatto sopravvenuto alla sentenza di separazione un fatto (l'intervenuto fallimento di una società nella quale l' aveva investito proprie risorse, acquistando obbligazioni per somma rilevante), pur anteriormente verificatosi, ma i cui effetti immediati egli non aveva verosimilmente apprezzato quando -poco più di un mese dopo la sentenza di fallimento- aveva chiesto la rimessione in decisione della causa di separazione senza sottoporre al giudice la questione: infatti, unico dato rilevante ai fini della applicazione delle norme richiamate dovrebbe considerarsi la sopravvenienza, o non, di fatti produttivi di una modifica della situazione del coniuge obbligato;

che il secondo motivo lamenta l'illogicità e l'apparenza della motivazione resa dalla Corte territoriale con riguardo alla

*Ami*

rilevanza attribuita ai fini della decisione alla messa in liquidazione di una società della quale il predetto era socio ed amministratore, rilevanza che sarebbe da escludere trattandosi di atto volontario;

che il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità della procura alle liti rilasciata a margine del ricorso e nel merito ha chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione.

ritenuto di adottare nella specie la modalità di redazione semplificata della motivazione;

ritenuto che l'eccezione preliminare di difetto di specificità della procura alle liti non è fondata atteso che questa Corte ha avuto modo di affermare che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa si riferisce (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1205 del 22/01/2015); che parimenti irrilevante è la mancata iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti di uno dei due difensori della ricorrente, in presenza di altro difensore in delega regolarmente patrocinante (Sez. 3, Sent. n. 15478 del 11/06/2008);

ritenuto che il primo motivo è fondato, alla luce del principio - già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1 n. 11488/08; n. 14093/09) - secondo cui i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa, con la conseguenza

che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo;

che a tale condivisibile indirizzo ermeneutico la corte napoletana non si è conformata là dove, sotto l'apparente prospettazione di una "verosimile" inconsapevolezza (non risultante peraltro neppure allegata dall' ), ha in sostanza considerato il diverso principio basato sull'essere, o non, il fatto dedotto nel ricorso ex art.710 cod.proc.civ. stato preso in considerazione in sede di determinazione originaria dell'assegno;

che pertanto, in accoglimento del primo motivo (assorbito il secondo), si impone la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli che, in diversa composizione, riesamini la controversia, provvedendo anche a regolare le spese di questo giudizio;

*pmv*

P.Q.M.

cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

**Depositata in Cancelleria**

Oggi, 28 NOV. 2017



IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
Maria Pia Sbordoni

*[Handwritten signature]*